

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **TRATTAMENTO FISCALE PERDITA DI ESERCIZIO**

Il trattamento fiscale delle perdite di esercizio cambia a seconda della tipologia di soggetto (IRES, IRPEF o esercente arti e professioni) e dal periodo in cui sono sorte. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina

- **CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE**

Nella dichiarazione dei redditi 2024 (riferita all'anno di imposta 2023) è possibile beneficiare della detrazione pari al 19% delle spese sostenute per gli studenti universitari cd. "fuori sede". In questa scheda ne riepiloghiamo le varie casistiche.

- **E-COMMERCE INDIRETTO E DROPSHIPPING**

Le imprese che operano online possono scegliere il modello di vendita conosciuto come "dropshipping", che consente di vendere i prodotti senza che l'impresa cedente li posseda fisicamente al momento dell'acquisto da parte degli utenti dell'e-commerce. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

- **MISURA "PIU' IMPRESA" DONNE E GIOVANI IN AGRICOLTURA: DOMANDE ENTRO IL 30.9.2024**

La misura Più Impresa è dedicata ai giovani e alle donne che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola oppure che sono attivi in agricoltura da almeno due anni e intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività con un piano di investimenti fino ad 1,5 milioni di euro. Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2024. Nella consueta rubrica il "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 30.08.2024 AL 13.09.2024**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultimo periodo.

### Transizione 5.0: pronte le modalità attuative

In merito all'agevolazione Transizione 5.0 ci sono state alcune novità:

- ◆ a partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 è attiva la Piattaforma Informatica Transizione 5.0 accessibile dall'[Area Clienti del sito istituzionale del GSE](#).
- ◆ è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 6.08.2024 il [decreto 24 luglio 2024](#) "Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, **recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.**" Il decreto reca le **modalità attuative del Piano Transizione 5.0** riconoscendo un **credito d'imposta** alle **imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive** ubicate nel **territorio dello Stato**, nell'ambito di **progetti di innovazione** da cui consegue una **riduzione dei consumi energetici**. In particolare, sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d'imposta, con particolare riferimento **all'ambito soggettivo e oggettivo**, nonché alla **misura del beneficio**, alle disposizioni concernenti la **procedura di accesso all'agevolazione**, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.
- ◆ E' stata pubblicata la [Circolare Operativa del 16 agosto 2024, n. 25877](#) che in 190 pagine offre importanti chiarimenti per l'applicazione corretta della disciplina agevolativa prevista dal **Piano "Transizione 5.0"** e fornisce un nutrito numero di fac-simile per la corretta applicazione della norma.

### Decreto riscossione pubblicato in Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.184 del 7 agosto 2024 il [Decreto legislativo 29 luglio 2024, n.110](#) contenente le disposizioni in materia di **riordino del sistema nazionale della riscossione**. Il decreto è entrato in vigore ma sotto l'aspetto operativo alcune novità saranno efficaci a partire dall'1/01/2025.

### Contributi imprese editrici per l'anno 2023: domande entro il 30.09

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha **riattivato la piattaforma** per la gestione delle **domande per l'ammissione ai contributi diretti per l'anno 2023** a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici da inoltrarsi entro il 30 settembre sulla piattaforma preposta.

Dal sito raggiungibile all'indirizzo <https://die-stampa.palazzochigi.it>, **gli editori possono accedere alla piattaforma** mediante le credenziali utilizzate in occasione della presentazione delle domande e con analoghe modalità. Una volta inseriti i dati, **i prospetti e le dichiarazioni sostitutive previsti per legge saranno generati automaticamente dalla piattaforma**, fatti salvi alcuni campi che **dovranno essere compilati a cura dell'editore**. Per il supporto tecnico è attiva la casella di posta elettronica [helpdesk.piattaformacontributi@governo.it](mailto:helpdesk.piattaformacontributi@governo.it).

### Professione osteopata: decreto in Gazzetta Ufficiale



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2024 il decreto del Ministro della Salute con cui si avvia a conclusione l'iter di riconoscimento della professione dell'osteopata.

A seguito dell'ultimo parere positivo dal Consiglio superiore di sanità e dal consiglio universitario nazionale, si stabilisce **l'inserimento tra le professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, la figura dell'osteopata**. La definizione e regolamentazione della professione di osteopata **non è ancora terminata**, in quanto si attendono ulteriori passaggi per l'avvio dei corsi di laurea e la creazione dell'albo professionale.

### **IGP non alimentari: al via le domande dal 16 settembre**

È stato pubblicato sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy [il bando](#) che stabilisce la modalità di presentazione della domanda del contributo destinato alle **associazioni di produttori** per le spese di consulenza tecnica sostenute per la **predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici** (cd. Bando IGP non alimentari).

### **Fondo filiera ovina IGP: regole per le domande di aiuto 2024**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto è stato pubblicato il [Decreto 5 giugno 2024 del Ministero dell'Agricoltura](#) con le regole per il Fondo per il sostegno alla filiera ovina IGP che contiene criteri e modalità di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura». Il decreto prevede un **aiuto in relazione ai capi ovi caprini macellati nell'anno 2023 le cui carni sono certificate**

- ◆ a denominazione di origine protetta
- ◆ indicazione geografica.

**Gli importi unitari effettivi** da erogare, relativamente a ciascun anno per il quale è richiesto il sostegno, **sono determinati da Agea** in relazione al numero dei capi ammissibili al sostegno nel rispetto dell'importo unitario massimo di euro 5,50 a capo macellato. Le risorse destinate all'aiuto ammontano a euro 2.000.000,00 per l'anno 2024.

### **Decreto infrastrutture 89 2024 convertito in legge - Testo coordinato**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2024 è stata pubblicata [la legge 120 2024 di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89](#) su infrastrutture investimenti e sport e [il testo coordinato del DL 89 2024 con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 120](#) che entra in vigore il 21 agosto 2024.

Le principali misure contenute nel provvedimento sono:

- ◆ misure per **incentivare investimenti strategici**, con un focus particolare sull'Africa e sull'internazionalizzazione delle imprese italiane attive nel continente tramite l'incremento del fondo rotativo gestito da SIMEST per operazioni di venture capital in Paesi extra-UE.
- ◆ **cofinanziamento** a fondo perduto per **iniziative nelle regioni del Sud Italia**.
- ◆ **proroga**, di un anno dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, i termini per:
  - ✓ **l'abolizione del vincolo sportivo** per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.



- ✓ l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

Concludiamo informando che il

- ◆ Il [Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, c.d. Omnibus](#) con proroghe fiscali e interventi economici è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 09-08-2024. Le norme sono in vigore dal 10 agosto 2024. Tra le varie novità, si segnala la **proroga dei termini di versamento delle imposte per adeguamento magazzino**. In particolare, il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute è differito al 30 settembre 2024.
- ◆ Con un avviso del 29 agosto si comunica che è **in corso una campagna di false comunicazioni a nome dell'Agenzia delle Entrate** relative alla necessità di pagare imposte per poter recuperare fondi. Lo schema della truffa parrebbe seguire un modello in cui, attraverso l'inganno, si induce la vittima a versare fondi per presunti investimenti. Successivamente, viene richiesto un ulteriore pagamento, sotto forma di imposte, promettendo la restituzione parziale dei fondi iniziali.



## TRATTAMENTO FISCALE PERDITA DI ESERCIZIO

Il trattamento fiscale delle perdite di esercizio cambia a seconda della tipologia di soggetto (IRES, IRPEF o esercente arti e professioni) e dal periodo in cui sono sorte.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

TRATTAMENTO FISCALE PERDITA DI ESERCIZIO	
<b>PREMESSA</b>	<p>Sotto il <b>profilo fiscale</b> la <b>perdita</b> può essere <b>portata</b>, per i <b>soggetti IRES</b>, in <b>diminuzione</b> dal <b>reddito complessivo</b> dei <b>periodi d'imposta successivi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>senza limiti di tempo</b>;</li> <li>◆ in misura <b>non superiore</b> all'<b>80% del reddito imponibile</b> di ciascun periodo d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</li> </ul> <p>Se la perdita è rilevata nei <b>primi tre periodi d'imposta</b> la <b>percentuale</b> di riporto aumenta in misura del <b>100%</b> del reddito imponibile.</p> <p>Tali <b>regole valgono</b>, a partire <b>dal periodo d'imposta 2021</b> "solare", anche per i <b>soggetti IRPEF in regime di impresa</b> e per i <b>soci di società di persone</b> a prescindere dal regime contabile adottato.</p> <p>Diversamente, agli <b>esercenti arti e professioni</b> è data la possibilità di <b>compensare orizzontalmente la perdita</b> con eventuali <b>altri redditi</b> prodotti, mentre è <b>negata</b> la <b>possibilità di riporto</b> della stessa.</p>
<b>SOGGETTI IRES</b>	<p>Per i soggetti IRES l'<b>ammontare</b> fiscale della <b>perdita di esercizio</b> è <b>determinato apportando al risultato economico civilistico le opportune variazioni in aumento e in diminuzione</b> dettate dalla normativa fiscale<sup>1</sup>.</p> <p>Come anticipato, si applica una disciplina diversa a seconda che la perdita sia realizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nei <b>primi tre periodi d'imposta</b>;</li> <li>◆ nei <b>periodi d'imposta successivi al terzo</b>.</li> </ul>
<b>PRIMI TRE PERIODI D'IMPOSTA</b>	<p>Le <b>perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta</b> dalla data di costituzione possono essere computate in <b>diminuzione del reddito complessivo</b> dei periodi d'imposta successivi <b>entro il limite del reddito imponibile</b> di ciascuno di essi e <b>per l'intero importo</b> che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.</p> <p>A tal fine è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ società neocostituita (<b>requisito soggettivo</b>);</li> <li>◆ nuova attività produttiva (<b>requisito oggettivo</b>).</li> </ul> <p>Viceversa, sono <b>escluse</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>società risultanti da operazioni straordinarie</b> di <b>fusione e scissione</b>,</li> </ul>


<sup>1</sup> l'art. 84 del TUIR (DPR 917/1986)



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le società, seppur neocostituite, che <b>acquisiscano attività preesistenti</b> (tramite conferimento d'azienda o ramo d'azienda ovvero l'affitto d'azienda).</li> </ul> <p>In altri termini, le <b>società neocostituite</b> svolgenti nuove <b>attività produttive</b>, laddove producano perdite d'esercizio nei primi tre periodi d'imposta, possono riportare le perdite in diminuzione del reddito complessivo relativo ai periodi d'imposta successivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>senza limiti di tempo;</b></li> <li>◆ <b>in misura pari al 100%</b> del reddito imponibile e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</li> </ul>
<p><b>PERDITE SUCCESSIVE AL 3 PERIODO</b></p>	<p>Per le perdite successive al terzo periodo di imposta, si prevede che per i soggetti IRES, la perdita possa essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>senza limiti di tempo</b></li> <li>◆ <b>in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e</b></li> <li>◆ <b>per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</b></li> </ul> <p>Ciò significa che, potendo abbattere al massimo l'80%, <b>almeno il 20% del reddito conseguito è oggetto di tassazione.</b></p>
<p><b>RIEPILOGO RIPORTO PERDITE PER SOGGETTI IRES</b></p>	<pre> graph LR     Root[RIPORTO DELLA PERDITA FISCALE SOGGETTI IRES] --&gt; 100[IN MISURA DEL 100%]     Root --&gt; 80[IN MISURA DEL 80%]     100 --&gt; 100_1[società neocostituita]     100 --&gt; 100_2[nuova attività]     100 --&gt; 100_3[prodotta nei primi 3 anni d'imposta]     80 --&gt; 80_1[perdite prodotte dall'esercizio successivo al terzo]     80 --&gt; 80_2[società risultante da operazione straordinaria]     80 --&gt; 80_3[società neocostituita ma con attività preesistente (conferimento d'azienda o ramo, fitto d'azienda)]     </pre>
<p><b>IL DIVIETO DI RIPORTO DELLE PERDITE</b></p>	<p>In merito al <b>divieto di riporto delle perdite</b>, la norma ne inibisce il riporto quando <b>si verificano congiuntamente</b> le seguenti ipotesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto</b> nell'assemblea ordinaria della società che ha realizzato le perdite <b>viene trasferita o acquisita da terzi</b>, anche a titolo temporaneo;</li> <li>b) nel periodo compreso <b>tra i due anni antecedenti e i due anni successivi</b> a quello nel corso del quale si è verificato il predetto trasferimento delle partecipazioni, <b>viene modificata l'attività principale</b> esercitata dall'impresa nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.</li> </ol>






	<p>Il divieto al riporto della perdita non opera se è superato il c.d. “<b>test di vitalità</b>”, ossia se la società soddisfa entrambe i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>numero di dipendenti mai inferiore a 10</b> nel biennio precedente a quello in cui ha avuto luogo il trasferimento della partecipazione;</li> <li><b>ammontare dei ricavi e proventi</b> dell'attività caratteristica nonché entità di spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi – risultati dal conto economico relativo all'anno precedente in cui è avvenuto il trasferimento della partecipazione – <b>superiore al 40% della media</b> dei due esercizi anteriori.</li> </ol> <p>Al fine di <b>disapplicazione</b> della <b>norma antielusiva</b>, il contribuente deve presentare <b>Interpello</b>.</p> <p> La <b>medesima disciplina</b> può essere applicata anche ai soggetti IRPEF “<b>limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice</b>”.</p>
<p><b>SOGGETTI IRPEF</b></p>	<p>La disciplina relativa al trattamento delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF si differenzia a seconda che il contribuente – soggetto IRPEF – sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ lavoratore autonomo <b>esercitante arte o professione</b>;</li> <li>◆ in <b>regime d'impresa</b> (contabilità semplificata e ordinaria).</li> </ul>
<p><b>SOGGETTI IRPEF ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI</b></p>	<p>Per gli <b>esercitanti arti e professioni</b>, la perdita può essere utilizzata in <b>compensazione orizzontale</b> con altri redditi generati nel periodo di qualsiasi natura, ma non è prevista la <b>riportabilità</b> della stessa agli esercizi successivi.</p>
<p><b>SOGGETTI IRPEF IN REGIME DI IMPRESA</b></p>	<p>Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta</b> cioè possono essere utilizzate dapprima in “<b>compensazione orizzontale</b>”, in misura piena, con eventuali ulteriori redditi d'impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel medesimo periodo</li> <li>◆ e, per la differenza, <b>nei successivi</b>. Quanto all'ammontare, occorre distinguere se: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le <b>perdite sono prodotte nei primi tre anni d'imposta</b> – fermo restando che si tratti di una nuova attività – sono riportabili <b>in misura del 100% del reddito d'impresa</b>,</li> <li>✓ le <b>perdite sono rilevate nei periodi successivi al terzo</b>, possono essere portati in diminuzione del reddito d'impresa in <b>misura dell'80% di quest'ultimo</b>.</li> </ul> </li> </ul>



**RIEPILOGO  
SOGGETTI IRPEF**



**SOCIETÀ DI  
PERSONE: LE PERDITE  
D'ESERCIZIO**

Per le perdite delle società di persone, la norma prevede che l'utile o la **perdita d'esercizio** siano **attribuiti** a coloro che risultano **soci alla chiusura del periodo d'imposta**, nello stesso periodo di produzione del reddito e indipendentemente dall'effettiva percezione, **in maniera proporzionale alle quote detenute all'inizio del periodo d'imposta**.

Nell'ipotesi in cui **nell'anno d'imposta vari la quota di partecipazione** del socio:

- ◆ **ferma restando la compagine sociale preesistente**, ai fini fiscali la variazione ha effetto dall'anno d'imposta successivo;
- ◆ **modificando altresì la compagine sociale**, ai fini fiscali la variazione ha effetto immediato e il risultato d'esercizio (utile o perdita) è attribuito secondo le nuove quote di partecipazione esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Il reddito imputato al socio di società di persone ha natura di **reddito da partecipazione**, il quale va inquadrato nella categoria reddituale propria della società che lo produce, quindi, per le partecipazioni in SNC e SAS, trattasi di **reddito d'impresa**.

La modalità con cui l'utile o la perdita della società concorre a determinare il **reddito del socio** sono diverse a seconda che quest'ultimo sia o meno un imprenditore. In particolare, se il socio è:

- ◆ **una persona fisica non titolare di partita IVA ovvero titolare di reddito d'impresa**, concorre a formare il reddito complessivo per trasparenza e, in caso di perdita, la stessa è:





	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>deducibile</b>, in misura piena, solo da potenziali <b>altri redditi d'impresa</b> conseguiti nell'anno (c.d. "<b>compensazione verticale</b>");</li><li>✓ l'eventuale <b>eccedenza</b> è <b>riportabile</b>, senza limiti di tempo, in <b>diminuzione dei redditi</b> della medesima categoria nel limite <b>dell'80%</b> del reddito imponibile (<b>ovvero nel 100%</b> nell'ipotesi di perdite prodotte nei primi tre periodi d'imposta);</li><li>◆ <b>una società soggetta ad IRES</b> concorre a formare reddito d'impresa e, l'eventuale <b>perdita riduce gli utili attribuiti nei periodi d'imposta successivi</b> dalle medesime società senza limiti di tempo.</li></ul>
--	---








## CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

Nella dichiarazione dei redditi 2024 (riferita all'anno di imposta 2023) è possibile beneficiare della detrazione pari al 19% delle spese sostenute per gli studenti universitari cd. "fuori sede".

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE					
<b>PREMESSA</b>	<p>Nelle dichiarazioni dei redditi 2024, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al <b>19 per cento</b> dei contratti di locazione, dei contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento degli studenti fuori sede, per un <b>importo non superiore a euro 2.633</b>.</p> <p>La detrazione spetta anche <b>agli iscritti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.)</b> in quanto tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari;</li> <li>◆ ai nuovi <b>corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati</b>.</li> </ul>				
<b>LIMITI DI DETRAIBILITA'</b>	<p>Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>per intero</b> ai titolari di <b>reddito</b> complessivo <b>fino a euro 120.000</b>;</li> <li>b) in caso di superamento del predetto limite, la detrazione <b>decrese fino</b> ad azzerarsi al raggiungimento di un <b>reddito complessivo pari a euro 240.000</b>.</li> </ol> <p>Come anticipato, la detrazione è calcolata su un <b>ammontare massimo dei canoni pagati</b> in ciascun periodo di imposta <b>pari a euro 2.633</b>.</p>				
<b>SPESE ESCLUSE DALLA DETRAZIONE</b>	<p>La detrazione non spetta per</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>il deposito cauzionale</td> </tr> <tr> <td>le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione</td> </tr> <tr> <td>costi di intermediazione</td> </tr> <tr> <td>spese di pulizia se autonomamente addebitate</td> </tr> </table> <p>La detrazione non spetta agli studenti che frequentano <b>corsi post-laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione</b>, sia in Italia che all'estero.</p>	il deposito cauzionale	le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione	costi di intermediazione	spese di pulizia se autonomamente addebitate
il deposito cauzionale					
le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione					
costi di intermediazione					
spese di pulizia se autonomamente addebitate					
<b>CANONE COINTESTATO</b>	<p>Nel caso in cui il contratto di locazione sia <b>cointestato a più soggetti</b>, il <b>canone è attribuito pro quota</b> a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione.</p> <p>La detrazione però:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma</li> <li>◆ è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.</li> </ul>				
<b>CANONE SOSTENUTO DA SOGGETTI DIVERSI DALLO STUDENTE</b>	<p>Qualora i <b>canoni siano pagati</b> non dallo studente, ma <b>da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico</b> la <b>detrazione compete al familiare</b>.</p>				



	 <p>Se i genitori hanno a carico <b>due figli universitari</b> titolari di due distinti contratti di locazione, <b>ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633.</b></p>						
<p><b>SCHEMI CONTRATTUALI PREVISTI</b></p>	<p>Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:</p> <table border="1" data-bbox="464 416 1458 920"> <tr> <td data-bbox="464 416 544 734"> <p><b>1</b></p> </td> <td data-bbox="544 416 1458 734"> <p>contratti di locazione <b>stipulati o rinnovati</b> ai sensi della l. n. 431 del 1998<sup>2</sup>, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo.</p> <p> Sono detraibili anche i canoni corrisposti in relazione a <b>contratti a uso transitorio</b> o quelli relativi a un <b>posto letto singolo</b> redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 734 544 779"> <p><b>2</b></p> </td> <td data-bbox="544 734 1458 779"> <p><b>contratti di ospitalità</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 779 544 920"> <p><b>3</b></p> </td> <td data-bbox="544 779 1458 920"> <p><b>atti di assegnazione in godimento</b> o locazione <b>stipulati con enti</b> per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative</p> </td> </tr> </table>	<p><b>1</b></p>	<p>contratti di locazione <b>stipulati o rinnovati</b> ai sensi della l. n. 431 del 1998<sup>2</sup>, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo.</p> <p> Sono detraibili anche i canoni corrisposti in relazione a <b>contratti a uso transitorio</b> o quelli relativi a un <b>posto letto singolo</b> redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti</p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>contratti di ospitalità</b></p>	<p><b>3</b></p>	<p><b>atti di assegnazione in godimento</b> o locazione <b>stipulati con enti</b> per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative</p>
<p><b>1</b></p>	<p>contratti di locazione <b>stipulati o rinnovati</b> ai sensi della l. n. 431 del 1998<sup>2</sup>, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo.</p> <p> Sono detraibili anche i canoni corrisposti in relazione a <b>contratti a uso transitorio</b> o quelli relativi a un <b>posto letto singolo</b> redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti</p>						
<p><b>2</b></p>	<p><b>contratti di ospitalità</b></p>						
<p><b>3</b></p>	<p><b>atti di assegnazione in godimento</b> o locazione <b>stipulati con enti</b> per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative</p>						
<p><b>DISTANZA CHILOMETRICA FRA IL COMUNE DI RESIDENZA DELLO STUDENTE E IL COMUNE DOVE HA SEDE L'UNIVERSITÀ</b></p>	<p>Gli studenti devono <b>essere iscritti ad un corso di laurea</b> presso <b>un'università</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ubicata in un <b>comune diverso da quello di residenza</b>,</li> <li>2. <b>distante</b> da quest'ultimo <b>almeno 100 chilometri</b></li> <li>3. in una <b>provincia diversa</b>.</li> </ol> <p> Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello <b>stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi</b>.</p> <p>La verifica di tale distanza deve essere effettuata caso per caso. In particolare, occorre fare riferimento alla <b>distanza chilometrica più breve</b> calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti<sup>3</sup>.</p> <p>Il diritto alla detrazione sussiste se <b>almeno uno dei collegamenti</b> risulti <b>pari o superiore</b> alla distanza di 100 km.</p>						
<p><b>CORSO DI LAUREA PRESSO UN'UNIVERSITÀ UBICATA ALL'ESTERO</b></p>	<p>Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la <b>detrazione spetta anche a studenti iscritti</b> a un corso di laurea <b>presso un'università situata fuori dal territorio nazionale</b>, purché sia <b>ubicata</b> in uno degli Stati <b>dell'Unione europea</b>, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.</p> <p>Hanno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, <b>anche gli studenti partecipanti a progetti Erasmus</b> in quanto possono</p>						

<sup>2</sup> e successive modificazioni

<sup>3</sup> Come indicato dall' Agenzia delle Entrate, nei casi in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso "più breve" da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento "misto" (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell'università, la distanza tra i due comuni può essere misurata **sommando il percorso ferroviario e quello stradale**, considerando per entrambi quello più breve.



	<p>essere considerati come studenti "fuori sede" per il periodo di durata del progetto.</p>					
<p><b>DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE</b></p>	<p>Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".</p> <p>Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante <b>le quietanze di pagamento</b> da cui risulti l'utilizzo del mezzo di <b>pagamento "tracciabile"</b> o mediante <b>prova cartacea</b> della transazione ovvero tramite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ricevuta della carta di debito o della carta di credito,</li> <li>◆ copia bollettino postale,</li> <li>◆ MAV,</li> <li>◆ Copia dei pagamenti con PagoPA,</li> <li>◆ estratto conto,</li> <li>◆ ecc..</li> </ul> <p>Di seguito una tabella di riepilogo della documentazione da controllare e conservare ai fini della detrazione delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede:</p> <table border="1" data-bbox="464 1093 1465 1550"> <thead> <tr> <th data-bbox="464 1093 1465 1144" style="text-align: center;"><b>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="464 1144 1465 1234"> <p>copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della Legge n.431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1234 1465 1323"> <p>Quietanze di pagamento che indicano anche l'utilizzo del sistema di pagamento tracciabile</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1323 1465 1458"> <p>In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1458 1465 1550"> <p>Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che sono rispettati i requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	<b>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</b>	<p>copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della Legge n.431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento</p>	<p>Quietanze di pagamento che indicano anche l'utilizzo del sistema di pagamento tracciabile</p>	<p>In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che sono rispettati i requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione.</p>
<b>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</b>						
<p>copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della Legge n.431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento</p>						
<p>Quietanze di pagamento che indicano anche l'utilizzo del sistema di pagamento tracciabile</p>						
<p>In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati</p>						
<p>Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che sono rispettati i requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione.</p>						



## E-COMMERCE INDIRETTO E DROPSHIPPING

Il **commercio elettronico indiretto** ha subito un'evoluzione importante negli ultimi anni, con l'introduzione di **nuove modalità di gestione delle compravendite**.

Le imprese che operano online possono scegliere il modello di vendita conosciuto come "**dropshipping**", che consente di vendere i prodotti **senza che l'impresa cedente li possenga fisicamente al momento dell'acquisto da parte degli utenti dell'e-commerce**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

E-COMMERCE INDIRETTO E DROPSHIPPING							
<b>PREMESSA</b>	<p>Con <b>commercio elettronico indiretto</b> si intende la vendita tramite Internet di beni fisici. Le imprese che operano online possono scegliere il modello di vendita "<b>dropshipping</b>", che consente di vendere i prodotti <b>senza che l'impresa cedente li possenga fisicamente al momento dell'acquisto da parte degli utenti dell'e-commerce</b>.</p> <p>Ciò in quanto l'ordine ricevuto dal cliente finale viene prontamente inoltrato al fornitore (<b>effettivo possessore della merce</b>), che si occupa della spedizione e <b>consegna del prodotto per conto dell'impresa venditrice</b>.</p> <p>Nel modello adottato, in sostanza, intervengono tre soggetti:</p> <table border="1"><tbody><tr><td><b>i</b></td><td>il cliente finale (generalmente una persona fisica residente nell'Unione Europea)</td></tr><tr><td><b>ii</b></td><td>Il negozio online di proprietà dell'impresa che recepisce l'ordine</td></tr><tr><td><b>iii</b></td><td>Il fornitore effettivo del bene (generalmente residente extra-UE)</td></tr></tbody></table> <p>L'impresa che intende vendere i propri prodotti online può scegliere una delle seguenti soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>utilizzo di un negozio virtuale</b> (c.d. "<i>Marketplace</i>") come, ad esempio, Amazon;</li><li>♦ <b>outsourcing della gestione del proprio sito</b> ad un'impresa specializzata come, ad esempio, YNAP - Yoox Net-a-Porter</li><li>♦ <b>creazione di un proprio sito internet su una piattaforma e-commerce</b> messa a disposizione da una società specializzata come, ad esempio, Aruba, Shopify, eccetera.</li></ul>	<b>i</b>	il cliente finale (generalmente una persona fisica residente nell'Unione Europea)	<b>ii</b>	Il negozio online di proprietà dell'impresa che recepisce l'ordine	<b>iii</b>	Il fornitore effettivo del bene (generalmente residente extra-UE)
<b>i</b>	il cliente finale (generalmente una persona fisica residente nell'Unione Europea)						
<b>ii</b>	Il negozio online di proprietà dell'impresa che recepisce l'ordine						
<b>iii</b>	Il fornitore effettivo del bene (generalmente residente extra-UE)						
<b>SCHEMA DEL DROPSHIPPING</b>	<p>Il dropshipping prevede l'<b>intervento di tre soggetti</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. un <b>intermediario</b> (o primo fornitore),</li><li>2. un <b>fornitore</b> (o secondo fornitore, c.d. "<b>dropshipper</b>")</li><li>3. e il <b>cliente finale del primo fornitore</b>.</li></ol> <p>Il <b>primo fornitore</b> interviene nella compravendita in qualità di intermediario, cura la pubblicizzazione dei prodotti sul proprio sito web, <b>prende in carico l'ordine dell'acquirente finale</b> e lo <b>trasmette al secondo fornitore</b> che spedisce la merce direttamente al cliente finale.</p>						



## SCHEMA DEL DROPSHIPPING

Il soggetto passivo (intermediario/**primo fornitore**) che vende al cliente finale:

- ◆ **guadagna una percentuale su ogni compravendita** conclusa grazie al suo intervento;
- ◆ dal punto di vista fiscale effettua la **cessione nei confronti del consumatore finale**.

Una volta realizzata la vendita, il **primo fornitore (intermediario)** inoltra l'**ordine al dropshipper** convenzionato che provvede a:

- ◆ spedire i prodotti al cliente finale;
- ◆ emettere fattura nei confronti dell'intermediario.



Nei rapporti tra il dropshipper e l'intermediario (primo fornitore) si applica il **trattamento IVA previsto nei rapporti B2B**.

Le procedure da adottare dipendono, principalmente, dal **Paese di stabilimento** (di localizzazione) **della società di e-commerce** e dal **Paese di invio dei beni**.

## E-COMMERCE INDIRETTO NEI RAPPORTI B2C

A decorrere dal 01.07.2021, le **operazioni di commercio elettronico indiretto, nell'ambito dei rapporti B2C**, sono territorialmente **rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni**.

Ad oggi, **fino alla soglia annua di vendite pari a 10.000 euro** (valore totale al netto dell'IVA) si applica l'**imposta del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA**. Se nel corso di un anno civile **la citata soglia di 10.000 euro viene superata** trova applicazione, a partire da tale data, l'**ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destinazione dei beni**.

Conseguentemente, sono stati **introdotti dei regimi opzionali** per **semplificare gli adempimenti IVA** dei venditori online.

<b>regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS)</b>	è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono <b>beni a consumatori dell'UE</b> di <b>dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro</b> , quello <b>dove sono identificati</b> . Lo Stato di identificazione provvederà poi alla <b>ripartizione degli importi agli Stati UE interessati</b> . Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".
<b>sportello unico delle importazioni</b>	è un regime speciale applicabile <b>alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi</b> , purché si tratti di importazioni di modico valore (cessioni di valore unitario inferiore a 150 euro).





**(Import One Stop  
Shop – IOSS)**

Lo sportello unico **semplifica gli obblighi in materia di IVA** per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

- ◆ **registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro** per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri Stati membri UE;
- ◆ dichiarare l'IVA tramite **un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA** ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
- ◆ **collaborare con l'Amministrazione fiscale dello Stato membro** nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'Unione europea.

**Disciplina delle  
vendite a distanza**

Fino al **limite di € 10.000 annui**, si applica  
**l'Iva del Paese del cedente**

Oltre tale soglia si applica l'**Iva del Paese UE  
del cessionario**



# MISURA “PIÙ IMPRESA” PER DONNE E GIOVANI IN AGRICOLTURA: DOMANDE ENTRO IL 30.09.2024

## INTRODUZIONE

La **misura Più Impresa** è dedicata ai **giovani e alle donne** che

- a) intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola, oppure
- b) sono già attivi in agricoltura da almeno due anni e intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività

con un piano di investimenti fino ad **1,5 milioni di euro**. Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2024.

Nella consueta rubrica il “Sapere per fare” ne riepiloghiamo la disciplina.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. Chi sono i **beneficiari** della misura “Più impresa”?
2. Quali sono le **caratteristiche della misura agevolativa**?
3. Quali **spese** sono **agevolabili**?
4. Quali sono le **spese non ammissibili**?
5. Come funziona la **presentazione e l'accoglimento delle domande**?
6. Sono **necessarie garanzie** per la concessione del mutuo agevolato?
7. Come vengono **erogate le agevolazioni**?
8. Come **funzionano i controlli**?
9. **Quando** si presentano **le domande**?

## DOMANDE E RISPOSTE



### D.1. CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA “PIÙ IMPRESA”?



**R.1.** La misura in commento si rivolge a micro, piccole e medie imprese<sup>4</sup> agricole in qualsiasi forma costituite, che

- ◆ **subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola**, esercitante esclusivamente l'attività agricola<sup>5</sup> da **almeno due anni** alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che **presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda** attraverso iniziative nei settori
  - ◆ della produzione
  - ◆ della trasformazione
  - ◆ della commercializzazione di prodotti agricoli
- ◆ che **presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative** nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da **almeno due anni** alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Di seguito una tabella di riepilogo dei requisiti necessari per beneficiare della misura.

REQUISITI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	
SUBENTRO NELLA CONDUZIONE E PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI INVESTIMENTO	PRESENTAZIONE PROGETTO DI INVESTIMENTO
essere <b>costituite da non più di sei mesi</b> dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;	-
<b>esercitare esclusivamente l'attività agricola</b>	esercitare <b>esclusivamente l'attività agricola</b> da <b>almeno due anni</b>
<p>essere</p> <p><b>a) amministrate e condotte da</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un giovane di età compresa tra i <b>18 ed i 41 anni non compiuti</b> alla data di presentazione della domanda</li> <li>◆ o da <b>una donna</b>,</li> </ul> <p><b>b) in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale</b> o di <b>coltivatore diretto</b> come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni.</p> <p> Nel caso di <b>società</b> essere <b>composte</b>, per oltre la metà<sup>6</sup> delle quote di partecipazione, <b>ed amministrate</b>, da <b>giovani imprenditori</b> agricoli di età</p>	<p>essere da almeno due anni</p> <p><b>a) amministrate e condotte da</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un giovane di età compresa tra i <b>18 ed i 41 anni non compiuti</b> alla data di presentazione della domanda</li> <li>◆ o da <b>una donna</b>,</li> </ul> <p><b>b) in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale</b> o di <b>coltivatore diretto</b> come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni.</p> <p> Nel caso di <b>società</b> essere <b>composte</b>, per oltre la metà<sup>7</sup> delle quote di partecipazione, <b>ed amministrate</b>, da <b>giovani imprenditori</b> agricoli di età</p>

<sup>4</sup> come definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;

<sup>5</sup> ai sensi dell'art. 2135 del codice civile

<sup>6</sup> requisito, ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni

<sup>7</sup> requisito, ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni



<p>compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o <b>da donne</b>, in possesso della qualifica di <b>imprenditore agricolo professionale</b> o di <b>coltivatore diretto</b> come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;</p>	<p>compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o <b>da donne</b>, in possesso della qualifica di <b>imprenditore agricolo professionale</b> o di <b>coltivatore diretto</b> come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;</p>
<p>essere <b>già subentrate</b>, anche a titolo successorio, da <b>non più di sei mesi</b> alla data di presentazione della domanda, nella <b>conduzione dell'intera azienda agricola</b>, ovvero <b>subentrare entro tre mesi</b> dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;</p>	-
<p>avere sede <b>operativa nel territorio nazionale</b>.</p>	<p>avere <b>sede operativa nel territorio nazionale</b> da almeno <b>due anni</b></p>

Inoltre, alla **data di presentazione della domanda e per i cinque anni successivi** alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i **soci della impresa beneficiaria** non possono detenere **quote o azioni di altre imprese beneficiarie** delle agevolazioni.

## D.2. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA AGEVOLATIVA?

R.2. Per la realizzazione dei progetti sono **concessi**:

<p><b>MUTUI AGEVOLATI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a un <b>tasso pari a zero</b>,</li> <li>◆ della <b>durata massima di dieci anni</b> comprensiva del periodo di preammortamento<sup>8</sup></li> <li>◆ di importo <b>non superiore al sessanta per cento</b> della spesa ammissibile,</li> </ul>
<p><b>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</b></p>	<p>Fino al <b>trentacinque per cento della spesa</b> ammissibile.</p>

Per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria e per gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, **l'intensità di aiuto non deve superare il 65% dei costi ammissibili**, tuttavia:

- ◆ l'intensità di aiuto **può essere aumentata al massimo fino all'80%** per investimenti:
  - ✓ legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al miglioramento del benessere degli animali;
  - ✓ da parte di giovani agricoltori.

<sup>8</sup> Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni



- ◆ L'intensità di aiuto per l'**irrigazione** non può eccedere:
  - ✓ **L'80%** dei costi ammissibili nel caso in cui l'investimento per l'irrigazione effettuato nell'azienda sia destinato a **migliorare un impianto di irrigazione esistente** o un elemento delle infrastrutture di irrigazione e sia valutato ex ante per verificare se **offre un risparmio idrico** che rifletta i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistenti;
  - ✓ **il 65%** dei costi ammissibili per altri investimenti per l'irrigazione nell'azienda.

I progetti finanziabili **non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa** e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

OBIETTIVI DEL PROGETTO D'INVESTIMENTO
<b>miglioramento del rendimento e della sostenibilità</b> globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una <b>riduzione dei costi di produzione</b> o il miglioramento e la riconversione della produzione;
<b>miglioramento dell'ambiente naturale</b> , delle <b>condizioni di igiene o del benessere degli animali</b>
realizzazione e <b>miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo</b> , all'adeguamento ed alla modernizzazione <b>dell'agricoltura</b> , compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico
contributo alla <b>mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici</b> , anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica
<b>contributo alla bioeconomia circolare sostenibile</b> e promozione dello <b>sviluppo sostenibile</b> e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria
contributo ad <b>arrestare e invertire la perdita di biodiversità</b> , migliorare i servizi ecosistemici e <b>preservare gli habitat e i paesaggi</b>



**I progetti non possono essere avviati prima** della data di **presentazione della domanda** per la concessione delle agevolazioni.

### D.3 QUALI SPESE SONO AGEVOLABILI?

**R.3.** Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

<b>a</b>	<b>studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ammissibili nella <b>misura del 2%</b> del valore complessivo dell'investimento da realizzare.</li> <li>◆ la somma dei costi relativi allo studio di fattibilità e degli altri costi di cui alla lettera f) è ammissibile <b>complessivamente entro il limite del 12%</b> dell'investimento da realizzare.</li> </ul>
----------	---	--



<b>b</b>	<b>opere agronomiche</b> e di miglioramento fondiario.	Spese ammissibili nella <b>misura del 50%</b> del valore complessivo dell'investimento da realizzare.
<b>c</b>	opere edilizie per la <b>costruzione ed il miglioramento di beni immobili</b>	Spese ammissibili <b>nella misura del 50%</b> del valore complessivo dell'investimento da realizzare
<b>d</b>	oneri per il <b>rilascio della concessione</b> edilizia	Spese ammissibili nella <b>misura del 50%</b> del valore complessivo dell'investimento da realizzare
<b>e</b>	<b>acquisto di macchinari</b> ed attrezzature nuovi di fabbrica compresi impianti ed allacciamenti	
<b>f</b>	<b>servizi di progettazione</b> quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c;	la somma dei costi relativi allo studio di fattibilità di cui alla lettera a) e dei costi in commento, è ammissibile complessivamente <b>entro il limite del 12% dell'investimento</b> da realizzare
<b>g</b>	<b>beni pluriennali</b> come costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali	
<b>h</b>	per il settore della produzione agricola primaria, sono inoltre ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. i <b>costi per investimenti non produttivi</b> connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico;</li> <li>ii. i costi per <b>investimenti in materia di irrigazione</b>;</li> <li>iii. i costi per investimenti legati alla <b>produzione</b>, a livello dell'azienda agricola, di <b>energia da fonti rinnovabili</b></li> </ul>	

Di seguito alcuni vincoli che devono essere rispettati:

<b>I beni oggetto delle agevolazioni<sup>9</sup></b>	sono <b>vincolati</b> all'esercizio dell'attività finanziata per un <b>periodo minimo di cinque anni</b> decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato.
<b>L'attività di impresa prevista nel progetto finanziato</b>	deve essere <b>esercitata per un periodo minimo di cinque anni</b> decorrente dalla data del suo inizio effettivo.
<b>La sede operativa dell'impresa</b>	deve essere <b>mantenuta</b> nel territorio nazionale <b>per un periodo minimo di cinque anni</b> decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività di impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato



Lo **statuto della impresa ammessa alle agevolazioni** deve contenere una **clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni** societarie tali da far venir meno i requisiti, **per un periodo di almeno dieci anni** dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il

<sup>9</sup> I beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo





soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

#### D.4 QUALI SONO LE SPESE NON AMMISSIBILI?

##### R.4. Per espressa previsione, **non sono ammissibili**

SPESE NON AMMISSIBILI
i costi sostenuti per la <b>costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connessi</b> con l'attività prevista dal progetto
Per i <b>costi di investimento</b> relativi al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) acquisto di diritti all'aiuto;</li> <li>b) acquisto e impianto di piante annuali;</li> <li>c) lavori di drenaggio;</li> <li>d) acquisto di animali.</li> </ul>
Gli investimenti per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, che richiedono una <b>valutazione d'impatto ambientale</b> <sup>10</sup> sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia <b>ricevuto l'autorizzazione</b> prima della data di concessione degli aiuti
<b>Non sono ammessi investimenti</b> per impianti legati alla produzione di biocarburanti e investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa nonché in impianti per la produzione di bioenergia
<b>Non saranno concessi aiuti per</b> investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea.
Non sono inoltre considerati costi ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il capitale circolante;</li> <li>b) il cablaggio per reti di dati al di fuori della proprietà privata;</li> <li>c) i costi di sostituzione di beni preesistenti, i lavori in economia, e le spese per l'IVA</li> </ul>



Per espressa previsione, i beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica.

#### D.5. COME FUNZIONA LA PRESENTAZIONE E L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE?

##### R.5. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare

- ◆ il nome e le dimensioni dell'impresa,
- ◆ la specifica del requisito soggettivo (giovani o donne)
- ◆ la descrizione e l'ubicazione del progetto,
- ◆ l'elenco delle spese ammissibili
- ◆ l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto.

<sup>10</sup> ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011



Successivamente, sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA

- ◆ **accerta la sussistenza dei requisiti** oggettivi e soggettivi,
- ◆ può **utilizzare informazioni aggiuntive** acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.

All'esito del procedimento istruttorio, **ISMEA delibera**, dandone comunicazione agli interessati

1. **l'ammissione alle agevolazioni:** in questo caso, la deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato, nonché del contributo a fondo perduto
2. o **il rigetto della domanda.**

## D.6. SONO NECESSARIE GARANZIE PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO AGEVOLATO?

**R.6.** Il mutuo agevolato deve **essere assistito da garanzie pari all'intero importo concesso**, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potrà ricorrere a:

GARANZIE
iscrizione di <b>ipoteca di primo grado</b> acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi
in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a <b>prestazione di fidejussione bancaria o assicurativa</b> a prima richiesta, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al cento per cento del mutuo agevolato concesso

## D.7. COME VENGONO EROGATE LE AGEVOLAZIONI?

**R.7.** Dopo la stipula dei contratti, **i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate per SAL** (stato avanzamento lavori) al fine di ottenere l'erogazione delle quote di agevolazioni corrispondenti.

I SAL **possono essere al massimo di cinque**, ed il primo deve essere rendicontato entro sei mesi dalla data di stipula dei contratti.

Ai fini della erogazione delle agevolazioni corrispondenti a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA

<b>1</b>	le fatture relative al SAL da erogare
<b>2</b>	le quietanze delle fatture relative al SAL precedente



I **pagamenti** dei fornitori devono essere **eseguiti a mezzo bonifico bancario**, riportante specifica causale, a **valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria**.

## D.8. COME FUNZIONANO I CONTROLLI?



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).

**R.8.** ISMEA ha facoltà di **effettuare in qualsiasi momento controlli** diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.


I controlli possono **avere luogo anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali.**

In particolare, ISMEA può:

<b>a)</b>	<b>acquisire</b> anche <b>presso terzi documenti e informazioni</b> utili
<b>b)</b>	<b>comunicare</b> - su motivata richiesta di <b>banche od altri intermediari finanziari</b> - lo <b>stato dell'ammortamento del mutuo</b> con analitica indicazione delle rate eventualmente non adempite dal beneficiario, della data e dell'ammontare dei singoli inadempimenti
<b>c)</b>	<b>comunicare ai beneficiari</b> l'avvio del <b>procedimento di decadenza</b> , assegnando loro un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

## D.9 QUANDO SI PRESENTANO LE DOMANDE?

**R.9.** Per la presentazione delle domande bisogna tenere in considerazione questi due termini:



Durante il periodo di pre-convalida sarà possibile compilare e pre-convalidare le domande di ammissione alle agevolazioni. Durante il periodo di convalida sarà possibile compilare, pre-convalidare e convalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.

**La pre-convalida non è impegnativa** ma è la **condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni Più Impresa.**

La **data e l'ora di convalida** della domanda costituiscono data ed ora di presentazione della stessa.

In nessun caso, la data e l'ora della pre-convalida costituiscono priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà esclusivamente secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse.

LINK UTILI
<a href="#">Più Impresa - Imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura</a>
<a href="#">D.M. 23 febbraio 2024</a>
<a href="#">Istruzioni applicative</a>





[Informativa sul trattamento dei dati personali](#)

[Manuale utilizzo Nuovo Portale Strumenti Più Impresa](#)

In caso di necessità, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione dell'utenza per fornire tutte le informazioni riguardanti l'attività e i servizi offerti dall'ISMEA anche in modalità telematica.

RICHIESTA INFORMAZIONI	
<b>TELEFONO</b>	+39 06 855 68 319 / +39 06 855 68 260 <ul style="list-style-type: none"><li>◆ lunedì e mercoledì: 9:30-13:30 e 14:30-17:0</li><li>◆ martedì, giovedì e venerdì: 9:30-13:30</li></ul>
<b>E-MAIL</b>	Per comunicazioni, richieste e informazioni scrivere da un indirizzo di posta ordinaria (non certificata) all'indirizzo e-mail: <a href="mailto:urp@ismae.it">urp@ismae.it</a> Per essere contattati direttamente dall'Urp, comunicare via e-mail il proprio recapito telefonico.

PRASSI DELLA SETTIMANA

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 328451 del 7 agosto 2024](#)

Accertate le **medie dei cambi delle valute estere** del mese di luglio 2024



---

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risoluzione 44/E del 2 agosto 2024](#)

Istituzione dei **codici tributo** per il versamento, tramite modello F24, delle **somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione**, ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

---

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** nel mese di agosto dalla **n. 164 del 01.08.2024** alla **n. 177 del 29.08.2024** consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di AGOSTO 2024](#)

---

## RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

---

[Risposta istanza 3 del 6 agosto 2024](#)

**Cessione all'esportazione** e modalità di formazione del plafond in caso di fatturazione e registrazione di acconti.

---

## PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Principio 2 del 12 agosto 2024](#)

**Regime inversione contabile** – Modalità di fatturazione – Rettifica imponibili in aumento o in diminuzione

---



## LO SCADENZARIO DAL 30.08.2024 AL 13.09.2024

### DICHIARAZIONE DEI REDDITI – VERSAMENTO IMPOSTE SOGGETTI ISA

Il decreto correttivo delle scadenze e del concordato preventivo biennale, [decreto legislativo del 5 agosto 2024 n. 108](#), ha previsto che **i soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi, potranno effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto** con la **maggiorazione dello 0,40%**.

Venerdì **30 agosto 2024**

I **contribuenti IVA, soggetti ISA che usufruiscono della proroga**, che hanno presentato il modello **Dichiarazione IVA 2024** e hanno **scelto di pagare il saldo** dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30 agosto 2024, devono versare **in unica soluzione o come 1° rata il saldo IVA relativo al 2023** risultante dalla dichiarazione IVA annuale con la maggiorazione dello 0,40% e **senza applicazione degli interessi**, (ricordiamo che l'intero importo da rateizzare deve essere **preventivamente maggiorato dello 0,40%** per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e il 30.06.2024). Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 agosto 2024**

I contribuenti tenuti ad effettuare i **versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi** annuali (REDDITI / IRAP / IVA) devono provvedere al **versamento in unica soluzione o come 1° rata**, a titolo di **saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024**, con la maggiorazione **dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, **senza applicazione degli interessi**.

Sabato **31 agosto 2024**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **soggetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero l'**IVA** relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.





---

**Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

---

Lunedì **2 settembre 2024**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **luglio 2024** residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° giugno e il 1° luglio 2024.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta, e può essere effettuato tramite:

- ◆ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Semetra](#)
- ◆ i Punti vendita Mooney
- ◆ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita Lottomatica
- ◆ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- ◆ Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

---

Lunedì **2 settembre 2024**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a luglio 2024**, residenti **in Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo



rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (**Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto**, articolo 3 del [Decreto del 7 ottobre 2011](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Lunedì 2 settembre 2024

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di luglio**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì 2 settembre 2024

**Gli Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente** (scadenza del 31 agosto che cadendo di sabato è slittata al 2 settembre), dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Lunedì 2 settembre 2024

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/08/2024 o rinnovati**





---

**tacitamente con decorrenza dal 01/08/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Lunedì **2 settembre 2024**

Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all' Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei **corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione**, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio.

Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

---

